

STATUTO

**ASSISTENZA PERSONALE
INTEGRATA COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA
A.P.I. COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEVICO TERME TN VIA DANTE
ALIGNIERI 13

Numero REA: TN - 184011

Codice fiscale: 90011360220

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

serta;

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di Statuto;

DÀ ATTO CHE SONO PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA

I soci

- CURZEL Stefano, in persona di se stesso, titolare di una quota di Euro 200,00 (duecento virgola zerozero);

- VETTORAZZI Rosetta titolare, in proprio di una quota di Euro 200,00 (duecento virgola zerozero), e per delega di CURZEL Fabrizio di una quota di Euro 200,00 (duecento virgola zerozero);

rappresentanti l'intero capitale sociale. La delega è stata acquisita agli atti sociali;

per l'Organo amministrativo

l'Amministratore unico nella persona di se stesso;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea a norma di legge e dello statuto ed apre la discussione.

DISCUSSIONE

Il Presidente, a nome dell'organo amministrativo, svolge una relazione, con la quale fa presente che occorre adottare un nuovo statuto al fine di ottenere l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Cooperative di Trento.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti la presente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria della società "A.P.I. ASSISTENZA PERSONALE INTEGRATA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

UDITA ED APPROVATA

la relazione dell'Organo amministrativo;

DELIBERA

A

di adottare ed approvare il seguente statuto:

"Statuto della società

"Assistenza Personale Integrata Cooperativa Sociale"
in sigla "A.P.I."

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi

Art. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata:

"Assistenza Personale Integrata cooperativa sociale"
in sigla "A.P.I. Cooperativa Sociale".

Art. 2

L'A.P.I. ha sede legale nel comune di Levico Terme, provincia di Trento.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

La durata dell'A.P.I. è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

La cooperativa ha per oggetto:

il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci con particolare riferimento ai soggetti particolarmente svantaggiati.

Al fine di cui sopra la cooperativa intende procedere alla gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi orientati alla risposta dei bisogni di persone anziane, persone diversamente abili portatrici di handicap fisico o mentale che sia, ed in generale delle esigenze di tutte quelle persone che per i più svariati motivi risultino non autosufficienti e quindi bisognose di sostegno al fine di condurre la loro vita nel modo più completo e dignitoso possibile.

In relazione a ciò la cooperativa può creare e/o gestire, stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e informazione;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo perma-

nente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti pubblici o privati, organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e/o realtà del volontariato sociale.

La cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Il numero dei soci può essere da tre a venti, comunque non inferiore al numero stabilito dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal ruolo all'interno dell'A.P.I. e dall'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci sovventori - che si impegnano a contribuire al sostentamento dell'A.P.I. nel perseguimento degli scopi statutari (art. 4 L. 59/1992);
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta su carta intestata dell'A.P.I. all'organo amministrativo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Deve altresì presentare ogni altro documento che, ritenuto utile dall'organo amministrativo, gli sia stato richiesto.

Art. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore nominale della quota entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di avvenuta ammissione. Il rimanente deve essere versato entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Non adempiendo a tali obblighi l'accettazione della domanda e la relativa ammissione a socio si intenderà come non avvenuta.

Art. 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;
- d) a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto alle informazioni già fornite all'A.P.I.

Art. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'A.P.I. o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;
- c) eserciti imprese che svolgano attività contrastan-

ti o concorrenziali rispetto a quelle dell'A.P.I..

Art. 13

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Art. 14

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 200,00 (duecento virgola zerozero) ciascuna;
- b) dalla riserva indivisibile costituita:
 - dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11;
 - da qualunque altro importo che pervenga all'A.P.I. per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- c) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, fondi per la ristrutturazione e fondi per il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) che saranno emesse solo su richiesta del socio: in tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione al Libro Soci;
- d) da altre riserve o fondi costituiti per specifiche esigenze aziendali.

Art. 15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso l'A.P.I. se non previa autorizzazione dell'organo preposto all'amministrazione.

TITOLO V

**Bilancio e relazione degli amministratori -
destinazione delle eccedenze attive di bilancio.**

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentu-

no) dicembre di ogni anno.

Art. 17

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto disposto dall'art. 2428 c.c. deve illustrare l'andamento dell'attività dell'A.P.I. anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore l'A.P.I. opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dall'A.P.I. rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art. 18

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Gli utili netti devono essere così destinati:

- a) nella misura di almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale;
- b) nella misura e con le modalità previste dalla Legge al competente fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione;
- c) la rimanenza, verificato il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa, può essere destinata a:
 - rivalutare le quote e le azioni sociali entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di mutualità cooperativa;
 - altri fondi o riserve;
 - la somma non assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere assegnata a fini mutualistici.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 19

Sono organi dell'A.P.I.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, qualora venga scelta l'opzione del Consiglio di amministrazione.

Così come indicato nell'atto costitutivo per il primo triennio di attività viene scelta l'opzione dell'amministratore unico, a tale scadenza spetterà all'assemblea ordinaria confermare o modificare tale scelta per il successivo triennio.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- d) nomina direttamente il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione dell'organo amministrativo sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al punto a) del 1° comma, ed in particolare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria dell'A.P.I., e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto

e siano pure presenti tutti gli amministratori.
Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'A.P.I. l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 23

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte.

Ai soci sovventori non possono essere attribuiti più del cinquanta per cento dei voti.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 24

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione, provvede alla nomina del segretario, questi può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dall'organo amministrativo, dal segretario e dagli scruta-

tori; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 25

Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Alternativamente l'Assemblea nomina un Amministratore Unico.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma non in numero superiore ad un terzo dei Consiglieri di amministrazione, nel caso di Amministratore Unico deve essere socio cooperatore.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dal codice civile all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione ove costituito è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dalla votazione al momento della deliberazione.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 28

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 29

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori *ad negotia* la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Art. 30

E' fatto divieto di distribuire utili ai soci cooperatori e sovventori.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita nè in occasione dello scioglimento dell'A.P.I..

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 31

In caso di scioglimento dell'A.P.I., l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 32

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Trento e Rovereto. I tre arbitri co-

sì nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie relative a diritti indisponibili o nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso."

B

l'attribuzione all'organo amministrativo di tutti i poteri occorrenti per l'esecuzione della presente delibera, compresi quelli di apportare, nel rispetto della volontà assembleare, le modifiche di natura formale se saranno state richieste e se riconosciute fondate da me Notaio in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."

La proposta è approvata all'unanimità.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Dopo la proclamazione dei risultati della votazione, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti zero.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

ATTO PUBBLICO

scritto da persona di mia fiducia su pagine undici di tre fogli e da me letto alla parte che lo approva.

Firmati: Curzel Stefano, Donato Narciso Notaio. V'è l'impronta del sigillo notarile.